



REGIONE PIEMONTE

Originale
PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03
Fax (0161) 47.77.70

C.A.P. 13046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 110

OGGETTO:

Contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2017. Nomina della delegazione trattante, atto di indirizzo e convocazione delle OO.SS. per l'avvio delle trattative.

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco	Sì
2. SANDRA FRANCO - Vice Sindaco	Sì
3. MEZZALAMA BIANCA - Assessore	No
4. BIANCHETTI MARA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	1

Partecipa il Segretario Comunale dell'Ente, CATTI dott. Giulio, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato Decreto prevede due livelli di contrattazione collettiva, distinguendoli in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- L'art. 40, comma 3, del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;
- L'art. 5, comma 2, del CCNL del personale del comparto "Regioni - Autonomie Locali" del 01/04/1999 – come modificato dall'art. 4, comma 2, del CCNL dello stesso comparto stipulato il 22/01/2004 – prevede che l'ente provveda a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

RITENUTO CHE:

- Occorra pervenire alla contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2017, nell'ambito della quale deve essere quantificato il fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane relativo a tale anno, sulla base degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/2004, nonché definiti i relativi criteri di utilizzo, ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. 01/04/1999;

VISTI E RICHIAMATI:

- Gli artt. 48, 49 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- Il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, e, in particolare, gli articoli 40 e 40 bis;
- L'art. 1, comma 562, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.;
- L'art. 23 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;
- L'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, e s.m.i.;
- La circolare n. 12 del 23/03/2016 della Ragioneria Generale dello Stato;
- La pronuncia n. 16/SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti – sezione autonomie – resa il 2 maggio 2016;
- L'art. 31 del CCNL del Comparto Autonomie Locali stipulato il 06/07/1995, in materia di finanziamento del trattamento accessorio;
- L'art. 10 del CCNL del Comparto Autonomie Locali stipulato il 01/04/1999, il quale individua nei funzionari dell'Ente i componenti della delegazione trattante di parte pubblica, e l'art. 15 del medesimo CCNL, in materia di risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- Gli articoli 31 e 32 del CCNL del Comparto Autonomie Locali stipulato il 22/01/2004, in materia di disciplina e incrementi delle risorse decentrate;

RILEVATO CHE:

- La disposizione contrattuale vigente dispone l'esclusiva composizione tecnica della delegazione trattante di parte pubblica in armonia con i principi stabiliti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di contrattazione nazionale, dove l'agente negoziale pubblico è tecnico;

ATTESO CHE:

- Compete alla Giunta la designazione dei componenti della delegazione trattante;

- I componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dagli organi politici;

RITENUTO:

- Che sia opportuno costituire la delegazione trattante di parte pubblica, date le ridotte dimensioni dell'Ente, in composizione monocratica, come di seguito indicato:
 1. Componente unico: Segretario comunale pro tempore Dott. Giulio Catti;
- Che sia opportuno impartire contestualmente i necessari indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica quanto alla costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e agli obiettivi da perseguire in sede di contrattazione con la parte sindacale;

RAMMENTATO CHE:

- Per espressa disposizione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010, e modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- Per effetto della stessa norma, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è cessato il vincolo legato al divieto di superare il complessivo ammontare delle risorse quantificate nell'anno 2010, ma le riduzioni effettuate negli anni 2011-2014 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio sono state definitivamente stabilizzate;
- L'art. 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha invece disposto che *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."*;
- La norma di cui al punto precedente è tuttora in vigore, essendo ancora pendente l'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza;
- Quanto sopra è, peraltro, conforme a quanto ritenuto dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Regione Puglia – con Deliberazione n. 6/2017/PAR del 24 gennaio 2017, le cui argomentazioni debbono qui intendersi integralmente condivise;

PRESO ATTO:

- Della conforme proposta del Sindaco;
- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'area amministrazione e servizi generali ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile supplente dell'area economico finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi palesemente

DELIBERA

Di nominare la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2017 nella persona del componente unico Segretario Comunale *pro tempore* Dott. Giulio Catti.

Di formulare come di seguito indicato le direttive che la delegazione trattante di parte pubblica dovrà osservare in merito alla contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2017:

- a) la quantificazione complessiva delle risorse decentrate non deve comunque superare l'ammontare stabilito per l'anno 2015, salvo eventuali diverse valutazioni che dovranno comunque essere sottoposte dalla delegazione trattante a questo organo di governo prima di procedere alla definitiva costituzione del fondo e, quindi, prima di avviare la contrattazione con le organizzazioni sindacali;
- b) la quantificazione delle risorse di cui alla precedente lett. a) deve in ogni caso rispettare il limite della spesa per il personale derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 562, della L. 27/12/2006, n. 296;
- c) le indennità previste dal vigente C.C.N.L. devono essere definite avendo a mente le mansioni effettivamente svolte dal personale dipendente e le concrete necessità organizzative dell'amministrazione comunale;
- d) non si debba procedere a ulteriori progressioni economiche orizzontali per l'anno corrente, atteso anche che si è già ampiamente provveduto in tal senso nel corso dello scorso anno 2016, con tre progressioni effettuate in tale anno;
- e) sia possibile sottoporre all'approvazione di questa Giunta Comunale uno o due progetti-obiettivo di cui all'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999, per i quali potranno essere stanziati le relative risorse in sostanziale continuità con quanto previsto nel trascorso anno 2016, fatto salvo il carattere di innovatività che dovranno rivestire i progetti medesimi;
- f) l'attribuzione della parte di fondo effettuata sulla base di obiettivi parametri di merito dovrà impegnare l'intera eventuale somma che non sia già destinata a retribuire le progressioni economiche consolidate, l'indennità di comparto le indennità e i progetti-obiettivo di cui ai punti precedenti;
- g) il lavoro straordinario deve rappresentare un intervento eccezionale e non un metodo normalizzato per sopperire a situazioni strutturalmente carenti che devono, eventualmente, essere puntualmente segnalate, e il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario deve essere contenuto nei limiti stabiliti per l'anno 2016.

Di dare mandato alla delegazione trattante di convocare le OO.SS. e la R.S.U. per dare avvio alla contrattazione integrativa decentrata relativa all'anno 2017.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Di dare altresì atto che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione, sarà trasmessa in elenco ai Signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Successivamente la Giunta Comunale, all'unanimità dei voti favorevoli resi palesemente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000*.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO PAOLO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CATTI dott. Giulio